



A tutti i Clienti  
Loro Sedi

Circolare n.30-2021

**Oggetto: Elemento di Garanzia retributiva e indennità sostitutiva CCNL Pelli e Cuoio**

Con la presente Vi comunichiamo quanto prevede l'art. 12 del CCNL Pelli e Cuoio in merito all'elemento di garanzia retributiva e indennità sostitutiva da riconoscere con la retribuzione di giugno di ciascun anno.

**Elemento di garanzia retributiva**

Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".

L'importo, pari a euro 240, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio dello stesso anno di erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale. Con **decorrenza dall'anno 2021**, tale importo sarà erogato con la retribuzione *del mese di giugno di ogni anno*.

L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente:

- ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente;
- l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
- sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

**Indennità sostitutiva**

Nelle aziende dove non è stata data applicazione a quanto previsto dalla lettera C) dell'art. 12, con decorrenza dall'anno 2020 verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno.

L'importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori:

- in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno;
- sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.



*Dr.Paolo Dalmaschio*

*Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo*

Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione a quanto previsto dalla lettera C) dell'art.12, l'erogazione del presente elemento economico viene a cessare.

Nell'eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l'integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 22 giugno 2021

***Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio***